COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(89) 482 def.

Bruxelles, 12 ottobre 1989

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

riguardante la conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia, la Confederazione elvetica relativo al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale, mediante le reti di telecomunicazione (TEDIS)

(presentata dalla Commissione)

Com 487

RELAZIONE

1. A complemento dei lavori di normalizzazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (decisione del Consiglio 87/95/CEE del 22.12.1986) (1) e dei programmi di sviluppo delle procedure ammnistrative e doganali degli Stati membri e della Commissione (progetto CD (2), programma CADDIA (3)), la Commissione ha fatto adottare dal Consiglio un programma di sviluppo per il trasferimento elettronico dei dati ad uso commerciale, che favorisce la compatibilità dei sistemi utilizzati dagli operatori industriali e commerciali mediante la creazione di condizioni favorevoli alla loro interfunzionalità (programma TEDIS) (4).

2. I paesi membri dell'EFTA perseguono gli stessi obiettivi economici della Comunità e annettono particolare importanza alle azioni comunitarie nel settore del trasferimento elettronico dei dati ad uso amministrativo, doganale e commerciale.

3. A questo titolo, esiste una stretta collaborazione fra i paesi dell'EFTA e la Comunità nel settore della normalizzazione e delle procedure amministrative e doganali (gruppo di lavoro per agevolare le procedure nel commercio internazionale del comitato per lo sviluppo del commercio della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite - NU/CEE/Trade/WP.4; cooperazione nell'ambito del progetto CD; cooperazione nell'ambito dell'EDIFACT (5) (Board).

4. Una cooperazione nel settore del trasferimento elettronico dei dati ad uso commerciale rafforzerebbe l'efficacia della cooperazione esistente ed eviterebbe che vengano eretti nuovi ostacoli agli scambi da ambo le parti. In questo senso i paesi dell'EFTA hanno manifestato il loro interesse per il programma TEDIS ed hanno chiesto di parteciparvi.

---

(1) GU L 36 del 7.2.1987, pag. 31.
(2) Progetto CD: Sviluppo coordinato delle procedure amministrative informatizzate - GU L 33 dell'8.2.1986, pag. 28.
(3) CADDIA: Cooperazione nell'automazione dei dati e della documentazione per le importazioni/esportazioni e l'agricoltura - GU L 145 del 5.6.1987, pag. 86).
(4) TEDIS: Trade Electronic Data Interchange Systems - Decisione del Consiglio 87/499/CEE del 5.10.1987 - GU L 285 dell'8.10.1987, pag. 35.
(5) EDIFACT: Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport - Norme internazionali ISO 9735, norma CEN 29735.

5. La Commissione ha accolto favorevolmente questa richiesta ed ha presentato in data 11 ottobre 1988 una proposta intesa a modificare la decisione di base che instaura il programma TEDIS, onde consentire ad imprese dei paesi terzi di partecipare all'attuazione di questo programma. Il Consiglio ha adottato la proposta il 5 aprile 1989. La Commissione ha negoziato accordi bilaterali con i paesi membri dell'EFTA, in base al modello di accordi specifici conclusi nel settore della ricerca scientifica e tecnica.

6. Il risultato di questi negoziati è soddisfacente per la Comunità per quanto riguarda le modalità giuridiche e quelle finanziarie. I paesi membri dell'EFTA si impegnano a fornire un equo contributo in relazione con la natura delle azioni intraprese o previste.

7. La presente proposta è intesa a concludere accordi bilaterali con i paesi membri dell'EFTA, onde associare questi paesi all'attuazione del programma TEDIS e consentire alle loro imprese di partecipare ai progetti specifici previsti in questo settore.

Proposta di decisione
del Consiglio
riguardante la conclusione di un accordo
tra la Comunità economica europea e (...)[1]
relativo al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale,
mediante le reti di telecomunicazione (TEDIS)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [2],

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

considerando che, con decisione 87/499/CEE [4] del 5 ottobre 1987, il Consiglio ha adottato un programma comunitario relativo al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale con le reti di comunicazione (qui di seguito denominato programma "TEDIS");

considerando che, con la decisione 89/241/CEE del 5 aprile 1989 [5], il Consiglio ha adottato una modifica della decisione di base 87/499/CEE al fine di permettere alle imprese dei paesi terzi, con i quali la Comunità economica europea ha concluso un accordo che li associa al programma TEDIS, di partecipare alla sua realizzazione;

---

(1) La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia, la Confederazione elvetica.
(2) GU
(3) GU
(4) GU L 289 dell'8.10.1987, pag. 35.
(5) GU L 97 dell'11.4.1989, pag. 46.

considerando che, con la decisione 89/241/CEE, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare siffatti accordi con i paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio;

considerando, pertanto, che è opportuno approvare, a nome della Comunità economica europea, l'accordo di cooperazione relativo al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale, tra le Comunità e (..... (1)),

DECIDE:

Articolo 1

E' adottato a nome della Comunità economica europea l'accordo di cooperazione relativo al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale tra le Comunità e (..... (1)).

Il testo dell'accordo è acciuso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procederà alla notifica prevista all'articolo 8 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, il ...

Per il Consiglio

Il Presidente

ACCORDO ... TRA LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA E ... (1) RELATIVO AL TRASFERIMENTO ELETTRONICO DI DATI AD USO COMMERCIALE MEDIANTE LE RETI DI TELECOMUNICAZIONE (TEDIS)

LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA
qui di seguito denominata "Comunità"

e

..... (1)

qui di seguito denominato ..... (2)

entrambi qui di seguito denominati "Parti contraenti",

considerando che, con decisione del 5 ottobre 1987, il Consiglio delle Comunità europee ha adottato un programma comunitario relativo al trasferimento elettronico di dati ad uso commerciale, industriale e amministrativo, qui di seguito denominato "Programma TEDIS";

considerando che gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio, qui di seguito denominata "EFTA", partecipano attivamente assieme alla Comunità all'elaborazione di norme europee ed internazionali in questo settore; considerando che vi è un interesse reciproco a sviluppare la cooperazione in campi quali il Progetto SC (sviluppo coordinato) e le telecomunicazioni;

considerando che la partecipazione di ..... (2) al programma comunitario TEDIS faciliterà tale cooperazione, contribuirà ad evitare il sorgere di nuovi ostacoli tecnici agli scambi tra la Comunità e gli Stati membri dell'EFTA e promuoverà lo sviluppo coordinato del trasferimento elettronico di dati commerciali in Europa,

tenendo conto della dichiarazione congiunta che auspica la creazione di uno spazio economico europeo (SEE) adottata dai ministri degli Stati membri dell'EFTA e degli Stati membri della Comunità e dalla Commissione delle Comunità europee a Lussemburgo il 9 aprile 1984;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. ..... (2) è associato al programma TEDIS alle condizioni fissate nel presente accordo. Gli obiettivi del programma TEDIS sono riportati all'allegato A.

2. La Commissione delle Comunità europee, qui di seguito denominata "Commissione", è responsabile dell'esecuzione del suddetto programma.

Articolo 2

Imprese, incluse le piccole e medie imprese, istituti di ricerca ed altri organismi stabiliti in ..... (2) possono presentare offerte ed eseguire contratti nel quadro del programma TEDIS negli stessi termini e alle stesse condizioni identici a quelli applicabili a imprese, istituti di ricerca ed altri organismi stabiliti nella Comunità.

Articolo 3

I risultati dell'esecuzione del programma TEDIS, in particolare quelli derivanti da contratti conclusi a norma dell'articolo 2, sono messi a disposizione delle Parti contraenti.

Articolo 4

1. Il contributo finanziario di ..... (2), per effetto della sua partecipazione al programma TEDIS, viene definito in funzione dell'importo disponibile ogni anno nel bilancio generale della Comunità per gli stanziamenti destinati a far fronte agli obblighi finanziari della Commissione derivanti dalla realizzazione del programma.

2. Il coefficiente di proporzionalità per il contributo di ..... (2) si ottiene dal rapporto tra il prodotto interno lordo (PIL) di ..... (2) ai prezzi di mercato, e la somma dei prodotti interni lordi, ai prezzi di mercato, degli Stati membri della Comunità e di ..... (2). Tale rapporto viene calcolato sulla base degli ultimi dati statistici dell'OCSE.

3. L'importo stimato necessario per lo svolgimento del programma TEDIS e l'importo stimato del contributo di ..... (2) figurano nell'allegato B.

4. Le disposizioni e modalità riguardanti il contributo finanziario di ..... (2) figurano nell'allegato C.

Articolo 5

La Commissione informa regolarmente ..... (2) sullo stato di realizzazione delle azioni definite nel programma TEDIS.

Articolo 6

1. Il presente accordo è concluso per la durata del programma comunitario TEDIS.

2. In caso di revisione del programma TEDIS da parte della Comunità, le Parti contraenti possono recedere dall'accordo a condizioni stabilite di comune accordo. Il contenuto esatto del programma rivisto è notificato a ..... (2) nella settimana successiva all'adozione dello stesso da parte della Comunità. Una Parte contraente notifica all'altra Parte contraente, un eventuale recesso unilaterale dell'accordo entro tre mesi dall'adozione della decisione da parte della Comunità.

3. Qualora venga approvato un nuovo programma TEDIS, il presente accordo viene tacitamente rinnovato per la durata del nuovo programma, salvo recesso di una delle Parti contraenti entro tre mesi dall'adozione del nuovo programma. Rimangono applicabili le disposizioni del paragrafo 2.

4. Qualora la Comunità adotti una decisione relativa al rinnovo del programma TEDIS, gli allegati A e B vengono modificati conformemente alla decisione della Comunità a meno che le Parti contraenti non abbiano convenuto altrimenti.

5. Il presente accordo non può essere considerato scaduto unicamente a causa di un ritardo nell'adozione di un nuovo programma TEDIS.

6. Fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, ciascuna Parte contraente può in qualsiasi momento notificare per iscritto all'altra Parte contraente la propria decisione di porre fine al presente accordo. I progetti e l'attività in corso al momento della fine e/o scadenza del presente accordo vengono proseguiti fino al loro completamento alle condizioni definite dall'accordo.

Articolo 7

Gli allegati A, B e C del presente accordo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 8

Il presente accordo è approvato dalle Parti contraenti secondo le rispettive procedure. Esso entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti contraenti hanno mutualmente notificato l'espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 9

Il presente accordo è redatto in duplice copia in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

---

(1) Austria,
Finlandia,
Islanda,
Regno di Norvegia,
Regno di Svezia,
Confederazione elvetica.

(2) Austria/Finlandia/Norvegia/Svezia/Svizzera/Islanda.

(3) Rapporti per il 1988

Austria	2,68
Finlandia	2,02
Islanda	0,12
Norvegia	1,91
Svezia	3,59
Svizzera	3,84
Totale EFTA	14,16

(4) Finlandese, islandese, norvegese, svedese.

ALLEGATO A

Il programma TEDIS per il periodo 1988-1989 si prefigge di:

1. coordinare a livello comunitario i lavori eseguiti nei vari Stati membri sullo sviluppo di sistemi di trasferimento elettronico di dati commerciali;

2. sensibilizzare gli utilizzatori potenziali;

3. sensibilizzare i produttori europei di hardware e di software alle opportunità offerte dal trasferimento elettronico di dati;

4. offrire un supporto logistico ai gruppi europei del settore;

5. tener conto delle esigenze specifiche del trasferimento elettronico di dati per uso commerciale all'interno degli Stati membri e tra gli Stati membri della Comunità nelle politiche delle telecomunicazioni e di normalizzazione; eseguire i lavori preparatori a tal fine;

6. contribuire alla creazione di centri di prova di conformità per i software e hardware utilizzati nei sistemi di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale;

7. risolvere i problemi giuridici che potrebbero frenare lo sviluppo del trasferimento elettronico di dati per uso commerciale e vigilare che eventuali normative restrittive in materia di telecomunicazioni non ostacolino lo sviluppo del trasferimento elettronico di dati per uso commerciale;

8. analizzare le esigenze di sicurezza dei sistemi di trasferimento elettronico di dati commerciali onde garantire la riservatezza dei messaggi trasmessi;

9. studiare i problemi particolari creati dalla molteplicità delle lingue nella Comunità e, a tal fine, esaminare l'eventuale utilizzazione, sotto il profilo del plurilinguismo, dei risultati ottenuti o previsti nel quadro dei programmi di traduzione automatizzata Systran e Eurotra;

10. esaminare l'opportunità di promuovere lo sviluppo del software specializzato necessario al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale;

11. redigere l'inventario dei progetti settoriali esistenti o possibili in materia di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale ed eseguire un'analisi comparata di detti progetti settoriali;

12. determinare quali esigenze speciali apparse nel corso dell'attuazione di sistemi di trasferimento elettronico di dati per uso commerciale potrebbero essere soddisfatte più facilmente con un intervento comunitario;

9

13. studiare in particolare l'aiuto che potrebbe essere concesso alle piccole e medie imprese affinché partecipino attivamente al trasferimento elettronico di dati per uso commerciale;

14. prevedere un eventuale aiuto a progetti pilota la cui progressiva attuazione potrebbe favorire soluzioni generali ai problemi di interesse comune incontrati dalla maggior parte dei sistemi di trasferimento elettronici di dati per uso commerciale.

ALLEGATO B

Disposizioni finanziarie

1989

Stanziamento necessario per lo svolgimento del programma TEDIS deduzione fatta delle spese di viaggio e delle remunerazioni degli esperti per il Segretariato del Comitato EDIFACT: 3,84 Mio di ECU.

Importo stimato del contributo finanziario di ....(5)

ALLEGATO C

Modalità di finanziamento

Articolo 1

Il presente allegato fissa le disposizioni e le modalità riguardanti il contributo finanziario di ..... (2) di cui all'articolo 4 dell'accordo.

Articolo 2

1. Il contributo finanziario di ..... (2) è gestito dal Segretariato EFTA.

2. Ogni anno, alla data convenuta dalla Commissione e dal Segretariato EFTA, la Commissione invia al Segretariato EFTA una richiesta di fondi corrispondente al contributo dei paesi membri dell'EFTA alle spese previste dai loro rispettivi accordi di associazione al programma TEDIS.

3. Tale contributo è espresso in ECU e in franchi svizzeri; la composizione dell'ECU è quella definita dal regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio. Il valore del contributo in ECU viene determinato alla data di richiesta dei fondi.

4. Il Segretariato EFTA versa alla Commissione i contributi di tutti i paesi EFTA alle spese annue previste dall'accordo al più tardi entro tre mesi dalla data in cui ha ricevuto la richiesta di fondi. In caso di ritardato versamento del contributo, il Segretariato EFTA è tenuto al pagamento degli interessi ad un tasso corrispondente al tasso di sconto più elevato applicabile negli Stati membri della Comunità alla data di scadenza. Il tasso è maggiorato dello 0,25% per ogni mese di ritardo.

5. Il tasso maggiorato viene applicato all'intero periodo di ritardo.

6. Il regolamento finanziario vigente per il bilancio generale delle Comunità europee è applicato alla gestione degli stanziamenti.

7. Al termine di ogni anno, viene steso e trasmesso a ..... e al Segretariato EFTA, per informazione, un bilancio degli stanziamenti del programma comunitario.

---

5) Austria : 102.912 ECU
Finlandia : 77.568 ECU
Islandia : 4.608 ECU
Norvegia : 73.344 ECU
Svezia : 137.856 ECU
Svizzera : 147.456 ECU

Financial statement
EFTA countries' participation in TEDIS programme

All costs araising out of EFTA countries' participation in the TEDIS programme and of the geographical extension of existing or planned activities to EFTA countries will be covered by financial contributions from each EFTA country, to be calculated on the basis of the rato between each EFTA country's GNP and the Community's GNP. These receipts will be paid into the Community budget (article 7705 TEDIS).

Full details of the financial arrangements are laid down in Article 4, Annex B and Annex C to each agreement.

DICHIARAZIONE SULLE CONSEGUENZE PER LA COMPETITIVITÀ E L'OCCUPAZIONE

I. Qual è il principale motivo che induce a introdurre la misura?

Estendere ai paesi dell'EFTA la partecipazione al programma TEDIS.

II. Caratteristiche delle imprese interessate. In particolare:

a) Esistono molte piccole e medie imprese?
Molte piccole e medie imprese sono interessate alla trasmissione elettronica di dati e beneficerebbero di norme comuni applicabili in tutta l'Europa occidentale.

b) Sono state constatate fusioni in regioni che possono beneficiare di:
i) aiuti regionali negli Stati membri?
ii) aiuti del Fondo europeo di sviluppo regionale?

NO

III. Quali obblighi diretti impone questa misura alle imprese?

NESSUNO. Trattasi di una misura volta ad aiutare le imprese.

IV. Quali obblighi indiretti è probabile che le autorità locali impongano alle imprese?

NESSUNO.

V. Vi sono misure speciali per le piccole e medie imprese? Pregasi specificare.

Sì. Conformemente all'articolo 3, punto 13, della decisione 87/499/CEE si effettuano studi speciali sulla promozione della trasmissione elettronica di dati da parte delle piccole e medie imprese.

VI. Qual é il probabile effetto:

a) sulla competitività delle imprese?
b) sull'occupazione?

La creazione di un mercato comune per i sistemi di telecomunicazione e di trasferimento elettronico di dati, che è l'obiettivo del programma TEDIS, contribuirà notevolmente ad aumentare la competitività delle società europee, e trattandosi di un campo con notevole potenziale di crescita, si può prevedere che avrà un effetto positivo sull'occupazione. Il fatto di evitare che sorgano nuove barriere agli scambi tra la CEE e i paesi dell'EFTA in questo settore chiave presenta ovvi vantaggi.

VII. Sono state consultate le due parti dell'industria? Si prega di indicare la loro opinione.

NO.

ISSN 0254-1505

COM(89) 482 def.

DOCUMENTI

IT **16 11**

N. di catalogo : CB-CO-89-452-IT-C

ISBN 92-77-53582-2

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo

14